

**CORTE FEDERALE D'APPELLO**  
**Sentenza 1/20**

L'anno 2020, il giorno 7 del mese di gennaio, la Corte Federale d'Appello composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Avv. Mario Antonio Scino	Relatore
Pres. Raffaele Potenza	Componente
Cons. Federico Di Matteo	Componente
Cons. Maria Cristina Quiligotti	Componente

Con l'assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano;  
nel ricorso della Procura Federale avverso la sentenza del Tribunale Federale 32/19 (proc. CF 8/19).

**FATTO**

Con atto del 5/6/2019, la Procura Federale ha deferito i licenziati:

- Simone Ossola, Giuseppe Perfetti ed Enrico Stacchetti - Commissari Sportivi in funzione presso la Gara 3 Special Rally Circuit svoltasi a Monza in data 17- 18/11/2018- contestando loro la violazione dell'art. 210.3, capo III) Poteri, lettere B) ed U) RSN, per omessa decisione a seguito della riscontrata non conformità tecnica in danno del licenziato Alessandro Perico;
- Alessandro Perico, contestando la violazione degli artt. 8.1. e 8.4 RSN, per aver aggredito il tesserato Luigi Pirollo in occasione di detta competizione.
- Claudio Etori, Presidente dei CC.SS. in funzione presso la Gara 16° Monza Rally Show svoltasi in data 6-9/12/2018, contestando la violazione dell'art. 2103, capo III) Poteri, lett. B) per mancata segnalazione alla Procura dell'avvenuta aggressione del conduttore Luigi Pirollo subita dal conduttore Alessandro Perico;
- Alessandro Perico e Mauro Turati, contestando loro la violazione degli artt. 7, 8.1. RSN e 17 del RPG per aver preso parte alla P.S. 9, pur in assenza della necessaria autorizzazione di cui al punto che precede.

Con atto del 2/9/2019, il Sig. Pirollo ha depositato istanza di intervento del terzo ex art. 34 RGS, in relazione alla quale, all'udienza del 13/9/2019, la Procura ha concluso per l'inammissibilità.

Con sentenza depositata il 21/10/2019, il Tribunale Federale ha:

- ritenuto ammissibile l'intervento del terzo spiegato dal Pirollo;
- applicato al Perico "la sanzione della sospensione delle licenze per giorni centoventi per comportamento violento nei confronti del licenziato Pirollo";
- applicato "all'equipaggio Perico-Turati la sanzione della sospensione delle licenze per giorni centoventi per aver preso il via alla P.S. 9 pur in assenza della necessaria autorizzazione del Collegio dei CC.55".

Ha interposto appello la Procura Federale, chiedendo la parziale riforma della sentenza per i seguenti motivi:

- 1) Inammissibilità dell'intervento del licenziato Pirollo (violazione e/o errata applicazione dell'art. 34 RGS);
- 2) Omessa pronuncia in relazione al capo di imputazione (nullità ex art. 112 c.p.c.) concernente la condotta di mancata segnalazione contestata al licenziato Claudio Etori.

All'udienza del 7 gennaio 2020, udite le parti, il Collegio ha deciso come segue.

**DIRITTO**

1. Con il primo motivo, la Procura ha eccepito l'inammissibilità dell'intervento di terzo presentato dal licenziato Luigi Pirollo (vittima dell'aggressione subita da parte del licenziato Alessandro Perico). A sostegno dell'eccezione la Procura ha richiamato i precedenti del Collegio di Garanzia



CONI a Sezioni Unite, sentenza n. 35 del 10 agosto 2015, e la decisione dell'Alta Corte del CONI n. 27 del 17 settembre 2012, che hanno statuito il principio secondo cui *“la struttura bilaterale (duale) del procedimento disciplinare non consente alcuna ingerenza ab externo attraverso un intervento principale o ad adiuvandum”* in giudizio.

1.1. Il Tribunale ha respinto la censura, sulla base dei seguenti argomenti:

(i) ha osservato che le sentenze citate fanno riferimento all'ordinamento della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) e, pertanto, non sono direttamente applicabili al caso in esame.

(ii) inoltre, con riguardo all'ordinamento federale ACI, vigono gli artt. 6 e 34 del Regolamento di Giustizia, che attribuiscono espressamente il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia ai soggetti che: a) siano licenziati o eventualmente appositamente legittimati dalla federazione; b) siano titolari di una *“situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale”*; c) dimostrino specificatamente di essere portatori di diritti e interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo; d) non lamentino la lesione di diritti patrimoniali.

Si aggiunge, infine, che l'art. 34 del Regolamento di giustizia ha una base normativa anche nel precedente art. 2.6, che rinvia *“ai principi e alle norme generali del processo civile”*, che prevedono espressamente l'intervento del terzo (artt. 115 e ss. c.p.c.).

1.2. La Procura ritiene non condivisibile il ragionamento del Tribunale in quanto esprime un principio che discosta da quanto recentemente affermato dal Collegio di Garanzia del Coni con sentenza n. 5/19 che, ripercorrendo i propri precedenti arresti, ha definitivamente affermato il principio di inammissibilità *ad adiuvandum* o *ad opponendum* di soggetti terzi in un giudizio che ha per oggetto una sanzione disciplinare endofederale ed ha rimarcato che il procedimento disciplinare, per sua natura, ha una natura strettamente bilaterale, in cui sono contrapposte due sole posizioni: da un lato, quella dell'organo che esercita l'azione disciplinare; dall'altro, quella del soggetto destinatario della pretesa sanzionatoria, legittimato a resistere all'azione, nella quale nessun altro soggetto è legittimato ad intervenire, né per sostenere le ragioni dell'una o dell'altra parte, né per far valere un proprio interesse (interesse che del resto proprio perché autonomo risulterebbe necessariamente indipendente dal procedimento disciplinare e dunque estraneo ad esso).

Peraltro, a sostegno della sua tesi, la Procura eccepisce l'inconferenza del richiamo all'art. 6 del Regolamento di Giustizia. Tale norma, a differenza dell'art. 34 RGS, prevede solo la possibilità per i licenziati di portare a conoscenza di questa Procura le c.d. notizie di reato (*rectius*, violazioni di norme disciplinari) al fine di perseguire -quale unico soggetto legittimato- l'autore dell'eventuale illecito lamentato.

Infine, pur ammettendo in linea teorica l'intervento del terzo, non sussisterebbe, nel caso di specie, lo scopo e l'utilità dello stesso tenuto conto che a seguito dell'esposto di detto licenziato, l'Ufficio del Procuratore ha aperto un procedimento disciplinare a carico dei soggetti dallo stesso indicati; è stato disposto un deferimento in loro danno; è stata emessa una sentenza di condanna nei loro confronti.

1.3. Il Collegio, per i motivi che seguono, ritiene fondata l'eccezione proposta dalla Procura federale, e pertanto ritiene che in questo giudizio sia inammissibile l'intervento del licenziato Pirollo.

Giova preliminarmente verificare, al pari di ogni azione esercitata in giudizio, se sussistono le condizioni di esperibilità della medesima, per poi valutare, eventualmente, la fondatezza della pretesa posta a tutela *“della situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale”*.

Per comune e consolidata tradizione delle discipline processualistiche, le condizioni dell'azione si declinano con la legittimazione e l'interesse processuale. Se chi agisce in giudizio non è legittimato – vale a dire non è il titolare della posizione sostanziale – ovvero non vi ha interesse (attuale e concreto alla correlata tutela), sarà sfornito del diritto di azione.

Nel caso in esame, l'interventore non è portatore di alcuna legittimazione, atteso che il portato sostanziale è tutto assorbito nel soggetto che detiene in modo esclusivo la funzione della valutazione comportamentale in ambito sportivo unitamente al potere di irrogare le relative sanzioni in caso di illeciti accertati. Sicché l'intervento svolto in questo giudizio non soddisfa la condizione

della legittimazione ad agire, come del resto confermato dal Collegio di Garanzia precisando l'inammissibilità *ad adiuuandum* o *ad opponendum* di soggetti terzi in un giudizio che ha per oggetto una sanzione disciplinare endofederale.

Sotto ulteriore profilo, va chiarita la portata dell'art. 34 RGS. Il Collegio di Garanzia ha avuto modo di precisare che *"In linea di principio non è ammessa l'ingerenza in essi di soggetti terzi, portatori di interessi solo indirettamente riconducibili agli esiti del giudizio disciplinare. Trattasi di principio avente portata generale (del quale sono agevolmente intuibili le ragioni ispiratrici), che può subire deroghe unicamente in presenza di specifiche previsioni normative di segno opposto, insuscettibili di natura estensiva in chiave analogica proprio per il loro carattere derogatorio"*. (sent. n. 10/2019).

Con riguardo all'ordinamento ACI, la deroga è espressa dall'art. 34 del Regolamento di Giustizia Sportiva della federazione, al cui par. 1 prevede che: *"Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale"*.

Il Collegio conferma che, nel caso di specie, la qualità di soggetto passivo dell'aggressione non è di per sé idonea a legittimare una partecipazione al giudizio disciplinare mediante intervento.

Il Collegio ritiene, infatti, che il Pirolo non sia titolare di una situazione giuridica protetta dall'ordinamento federale che, ai sensi dell'art. 34 RGS, legittima l'intervento nel giudizio, bensì di un interesse di mero fatto.

Quanto infine all'interesse, pare utile precisare che tale condizione non è rinvenibile in un soggetto terzo che intervenga in un giudizio disciplinare.

Difatti, nessuna utilità potrebbe trarre il soggetto passivo dell'aggressione dalla partecipazione al giudizio disciplinare.

Non può giustificare, di per sé, l'intervento del Pirolo, il generico richiamo al rispetto della integrità fisica della persona ed ai principi della lealtà e della correttezza. Sul punto si osserva che la potestà disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti secondo le norme di ciascuna Federazione, rappresenta un mezzo importante ed imparziale di autoregolamentazione interna delle condotte patologiche che si realizzano nel "micro-ordinamento" di appartenenza, in presenza di condotte senz'altro ostative al corretto raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente. La condotta non conforme a siffatte regole, fermo restando le eventuali concorrenti responsabilità "generali" (penale, civile, amministrativa), origina reazioni interne, espressive della potestà disciplinare di cui al micro-ordinamento di appartenenza. La funzione che persegue la sanzione disciplinare è, in quest'ottica, quella di prevenire, dissuadere e, nel contempo, sanzionare, dall'interno, violazioni di regole che rappresentano i pilastri su cui si fonda l'ordinamento sportivo, tra cui, per quanto interessa in questa sede, i principi di lealtà e correttezza delle condotte dei licenziati. In definitiva, la funzione svolta dalla Procura Federale, che si caratterizza per l'obbligatorietà dell'azione disciplinare e della segnalazione disciplinare, assolve pienamente alla funzione di tutela della situazione soggettiva del soggetto aggredito, rendendo superfluo un suo eventuale intervento nel giudizio disciplinare.

Neppure, a sostegno dell'intervento, può invocarsi un interesse ad un eventuale tutela risarcitoria. Sul punto occorre richiamare le indicazioni della Corte costituzionale (C. cost. 49 del 2011, C. cost. 160 del 2019) che, in riferimento al riparto di giurisdizione tra giudice sportivo e giudice amministrativo ha riconosciuto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della domanda di annullamento della decisione emessa da un organo di giustizia sportiva in materia disciplinare. In capo a tale giudice residuerebbe infatti la sola cognizione della domanda di risarcimento del danno. Ciò in quanto "la tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, se non può evidentemente comportare un sacrificio completo della garanzia della protezione giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, può tuttavia giustificare scelte legislative che, senza escludere tale protezione, la conformino in modo da evitare intromissioni con essa "non armoniche", come il legislatore ha valutato che fosse, nel caso in esame, la tutela costitutiva". Le sentenze della Corte costituzionale in tema di riparto di giurisdizione tracciano il raggio delle

situazioni giuridiche protette dall'ordinamento sportivo, e delle relative tutele, escludendo la possibilità di avanzare una domanda risarcitoria nel giudizio davanti al giudice sportivo. Ciò non toglie che, in relazione all'illecito occorso, l'interessato vittima dell'aggressione abbia piena facoltà di avanzare la domanda di risarcimento di danni davanti al giudice amministrativo. Quanto esposto evidenzia che l'eventuale intervento nel giudizio endofederale non spiegherebbe alcuna utilità concreta per l'interessato.

Alla luce dei motivi esposti, la decisione impugnata non risulta pertanto condivisibile laddove ha ammesso l'intervento nel giudizio endofederale del licenziato Pirollo.

2. Con il secondo motivo, la Procura ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in relazione al capo di imputazione concernente Claudio Etori, Presidente dei Commissari Sportivi, in funzione presso la Gara 16° Monza Rally Show svoltasi in data 6-9/12/2018.

Il motivo è infondato.

Il Collegio osserva che sul capo sopradescritto il Tribunale Federale ha così statuito: *“Va esaminata la posizione del Presidente Etori, deferito per mancata segnalazione alla procura di un violento diverbio avvenuto tra i piloti (...) al termine della prova speciale N. 8. La richiesta della Procura va respinta per infondatezza, dato che, come riconosciuto nell'atto di deferimento, il suddetto Presidente ha tempestivamente segnalato alla Procura il diverbio”*.

A tal riguardo, il Collegio osserva che l'infondatezza nel merito della contestazione fa ritenere assorbita la censura dedotta in ordine alla supposta omissione di pronuncia sul capo di imputazione contestato. Di conseguenza, appare carente l'interesse della Procura Federale ad interporre appello su tale capo della sentenza.

#### **P.Q.M.**

Accoglie l'appello in parte qua, e in riforma della sentenza impugnata dichiara l'inammissibilità dell'intervento del terzo.

Roma, 7 gennaio 2020

Il Relatore  
Avv. Mario Antonio Scino

Il Segretario  
Dott. Francesco Pantano.

Il Presidente  
Pres. Claudio Zucchelli  
